



Allegato “F - testo integrato”

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 3 novembre 2022

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista [dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all'articolo 1 [del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Articolo 2
Termini

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.
3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, [Legge 296 del 27.12.2006](#).
4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), così come previsto dall'art. 43 comma 8 del [D.L. n. 50/2022](#), l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

Articolo 4
Esenzione

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 14.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 14.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote differenziate per scaglioni sull'intero importo.

Articolo 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.